

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4027-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(GALAN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006

Presentato il 24 gennaio 2011

(Relatore: **NARDUCCI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4027 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4027, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

il rapporto di cambio euro/dollaro indicato dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione della contribuzione fissa dell'Italia alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, pur riferendosi alla data in cui è stata redatta la relazione tecnica, rimane valido e corretto nei valori riportati;

la verifica e il monitoraggio dell'andamento degli oneri relativi a tale contribuzione, che potrà risentire delle eventuali oscillazioni del

tasso di cambio euro/dollaro, saranno effettuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, che reca una apposita clausola di salvaguardia;

dal nuovo utilizzo dei locali del Palazzo Blumensthal, di proprietà del demanio dello Stato, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il piano finanziario indicato dalla relazione tecnica non incide sull'obbligo contributivo a carico dello Stato italiano, che resta fissato in 100 mila euro cui si aggiungono le spese di manutenzione dei locali di Palazzo Blumensthal, per un pari ammontare;

la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo provvederà ad ogni eventuale ulteriore onere avvalendosi di risorse proprie o altrimenti reperite — a mezzo di accordi con la FAO — senza aggravii per la finanza pubblica;

considerata la necessità di apportare alcune modifiche di carattere formale alla clausola di copertura di cui al comma 1 e alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 2010-2012 *con le seguenti*: 2011-2013 *e le parole*: per l'anno 2010 *con le seguenti*: per l'anno 2011;

al medesimo articolo 3, comma 2, sostituire le parole: Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica *con le seguenti*: Cooperazione economica e relazioni internazionali.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2011-2013**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2011**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « **Cooperazione economica e relazioni internazionali** » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. *Identico.*

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0045910